REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI COMUNI MONTORFANO

**Art. 1**

**Principi generali**

1. I Comuni aderenti alla convenzione del Montorfano favoriscono e promuovono la partecipazione e il coinvolgimento delle associazioni e delle forze di rappresentanza sociale, nonché dei singoli cittadini, all’interno dei processi decisionali correlati all’attuazione e alla gestione delle attività convenzionali.
2. Le riunioni dell’Assemblea si tengono presso luogo specificato nell’avviso di convocazione. Essa viene convocata dal comune capofila o su richiesta di almeno un terzo dei Comuni aderenti.
3. L'Assemblea si riunisce di norma ogni sei mesi o con maggiore frequenza in caso di necessità.
4. Le riunioni sono valide quando sono presenti i rappresentanti di oltre la metà dei Comuni aderenti.

**Art.2**

**Oggetto del Regolamento ed individuazione dei membri dell’Assemblea dei Comuni**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’Assemblea. Questo viene convocato esclusivamente mediante posta elettronica.
2. L’Assemblea dei Comuni è formata dai Sindaci dei Comuni aderenti o dai membri delle rispettive Giunte da loro delegati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Comuni impegnano i Comuni aderenti e vanno prese all’unanimità.
4. I membri dell’Assemblea dei Comuni decadono con la scadenza della legislatura del proprio Comune di appartenenza. Ogni Comune potrà nominare eventualmente nuovi soggetti.

**Art.3**

**Competenze**

Sono di competenza dell'Assemblea:

1. approvare e/o modificare all’unanimità il regolamento per il funzionamento dell’Assemblea stessa;
2. esprimere gli indirizzi, le direttive sui programmi e sulla gestione associata esercitando il controllo e la verifica dei risultati;
3. approvare le previsioni annuali di spesa per la gestione ed il relativo rendiconto;
4. approvare i programmi e gli stanziamenti, relativi agli interventi prima che venga dato corso alla realizzazione per il tramite dei Comuni aderenti;
5. determinare l'entità di impiego del personale del Comune Capofila e degli altri Comuni aderenti, nonché il ricorso a personale esterno o consulenze nei modi previsti dalla normativa vigente;
6. coordinare laddove necessario eventuali iniziative sovracomunali intraprese dai singoli comuni;
7. elaborare il piano di interventi pluriennali. La natura di tale piano nel tempo deve essere sovracomunale.

**Art.4**

**Partecipazione di non componenti**

1. Ogni membro può richiedere che partecipi ai lavori dell’Assemblea un tecnico di fiducia con diritto di intervento e senza diritto di voto, fermo restando che tale tecnico non è parte integrante dell’Assemblea.
2. Tutti i membri del Comitato Consultivo possono partecipare ai lavori dell’Assemblea, se invitati e senza diritto di voto, fermo restando che non possono essere considerati quale parte integrante dell’Assemblea.

**Art.5**

**Prima seduta, Presidente e Segretario**

1. Nella prima seduta dell'Assemblea è approvato all’unanimità il Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea stessa.
2. Il Presidente (comune capofila) presiede i lavori dell’Assemblea ed esegue funzione di segretario che cura la stesura del verbale della seduta.

**Art.6**

**Compensi**

La partecipazione alle riunioni è gratuita. Non sono corrisposti compensi, né rimborsi per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l’assunzione di incarichi. I membri dell’Assemblea dei Comuni o i tecnici esterni che partecipano alle riunioni non hanno diritto ad alcun compenso, rimborso e atto giustificativo.